

Articolo 1
(Agenzia unica per le ispezioni del lavoro)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale è istituita a far data dal 1° gennaio 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e in attuazione dell'articolo 1, comma 7 lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, l'Agenzia per le ispezioni del lavoro, di seguito denominata "Agenzia", che integra in un'unica struttura i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha sede in Roma e 18 sedi territoriali, ed è posta sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Articolo 2
(Funzioni e attribuzioni)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo Statuto dell'Agenzia in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultima.

2. L'Agenzia esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:

a) indirizza e coordina, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali;

b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo assenso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;

c) propone, sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettuata il monitoraggio della loro realizzazione;

d) cura la gestione, la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo;

e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

f) gestisce il contenzioso sui provvedimenti connessi all'attività ispettiva, assicurando la tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi anche giudiziarie, favorendo il ricorso a strumenti di conciliazione;

g) indirizza e coordina le attività di vigilanza in materia di trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;

h) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare, alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;

i) svolge ogni ulteriore attività ad essa demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 3 (Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:

- a) il direttore;
- b) il comitato direttivo;
- c) il collegio dei revisori.

2. Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra dirigenti generali di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Agenzia ed è nominato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

3. Il comitato direttivo è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da cinque dirigenti generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento. Il Comitato elegge al proprio interno il presidente secondo le modalità definite dallo Statuto

4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Presidente del collegio dei revisori è individuato secondo le modalità stabilite dallo Statuto di cui all'articolo 2, comma 1. I componenti del collegio, di qualifica dirigenziale non generale, possono essere collocati fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5. I compensi degli organi dell'Agenzia sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, ivi compresi eventuali rimborsi spese.

6. In relazione al personale di cui al presente articolo trovano altresì applicazione le disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.

Articolo 4 (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)

1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal comitato direttivo nelle materie di cui all'articolo 2 e presenta al comitato direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al comitato direttivo presentando una relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia.

2. Il comitato direttivo, convocato dal suo presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute:

- a) adotta gli atti di indirizzo dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale;
 - b) approva gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive;
 - c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
3. Alle sedute del comitato direttivo può partecipare il direttore generale dell'Agenzia.
4. Il collegio dei revisori provvede:
- a) al riscontro degli atti di gestione;
 - b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
 - c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

Articolo 5 **(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)**

1. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.
2. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

Articolo 6 **(Disposizioni in materia di personale, risorse strumentali e finanziarie)**

1. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia, pari a 5982 unità, ripartite tra personale dirigenziale e non dirigenziale, è determinata con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 60 posizioni dirigenziali di livello non generale. Al personale non dirigenziale dell'Agenzia si applica la contrattazione collettiva del comparto Ministeri, al personale dirigenziale si applica la contrattazione collettiva dell'Area I.
2. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale di ruolo in servizio presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presso la direzione centrale vigilanza prevenzione e contrasto dell'economia sommersa dell'INPS nonché il personale ispettivo di ruolo in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali dello stesso Ministero e presso le sedi territoriali dell'INPS e dell'INAIL è trasferito nei ruoli dell'Agenzia. Il personale è inquadrato, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'articolo 29 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero di una apposita tabella approvata con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili.
3. Con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono altresì individuati:
- a) il personale amministrativo e dirigenziale non generale in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro da assegnare all'Agenzia;
 - b) il personale amministrativo in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro non assegnato all'Agenzia e da assegnare, anche in soprannumero, ai ruoli dell'INPS, dell'INAIL o delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo nonché le relative risorse finanziarie;
 - c) il personale dirigenziale non generale in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro non assegnato all'Agenzia e da assegnare ad altre pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel rispetto della vigente disciplina in materia di mobilità del personale, nonché le relative risorse finanziarie;

d) il personale ispettivo già distaccato presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che transita nei profili amministrativi dell'Area III dello stesso Ministero;

e) il personale dell'Arma dei Carabinieri di cui al comma 6 e i contenuti della dipendenza funzionale dello stesso personale dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Agenzia;

f) le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL da trasferire all'Agenzia, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi;

g) la dislocazione sul territorio e, se disponibili, gli immobili non messi a reddito rientranti nel patrimonio di INPS, INAIL o di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 da assegnare in uso gratuito alla sede principale e alle sedi territoriali dell'Agenzia. Restano a carico dell'Agenzia i costi relativi all'adattamento dei locali e alle utenze.

4. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili in uso istituzionale alle predette direzioni sono risolti di diritto. Sono attribuiti all'Agenzia gli ulteriori compiti già assegnati alle direzioni interregionali e territoriali del lavoro ad eccezione dei seguenti:

a) la certificazione dei contratti di lavoro, ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che resta demandata agli altri organismi già competenti ai sensi della vigente normativa;

b) anche ai fini di semplificazione e razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che viene demandata alle Aziende Sanitarie Locali;

c) conciliazione delle controversie di lavoro, che resta demandata agli altri organismi già competenti ai sensi della vigente normativa; la conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è invece demandata alle direzioni provinciali dell'INPS, le cui commissioni sono presiedute dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato.

5. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono apportate le conseguenti modifiche alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo.

6. Presso la sede di Roma dell'Agenzia è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali o di un suo delegato, il "Comando carabinieri del lavoro". Presso le sedi territoriali dell'Agenzia opera altresì un contingente di personale appartenente all'Arma dei Carabinieri che, secondo quanto stabilito dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Agenzia e gerarchicamente dal comandante del "Comando carabinieri del lavoro". Il contingente di cui al presente comma, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1 e non superiore complessivamente alle unità di personale dell'Arma già in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, è selezionato secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri che abbia frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Agenzia. Allo stesso contingente sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell'Agenzia, fatto salvo il potere di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Sono a carico dell'Agenzia gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale dell'Arma dei carabinieri e le spese strettamente connesse all'attività cui sono adibiti. Resta a carico dell'Arma dei carabinieri ogni altra spesa, ivi comprese le

spese relative all'armamento ed equipaggiamento individuale. In ragione della riorganizzazione di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni che prevedono l'assegnazione di un contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ivi comprese le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'Interno, del 12 novembre 2009, recante la "Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2010.

Articolo 7 **(Abrogazioni e norme di coordinamento)**

1. Le disposizioni di legge che attribuiscono poteri e prerogative al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono da intendersi riferite al personale ispettivo dell'Agenzia.

2. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5 comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 1, 2, 4 e 5 sono abrogati e l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza)

1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza.

2. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali presentati dall'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi.

2. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore generale della Agenzia unica per le ispezioni del lavoro; dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.

3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori generali delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i Direttori generali degli Istituti previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

4. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio";

b) all'articolo 6 il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 8:

1) al comma 1, primo periodo, le parole "*Le Direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare,*" sono sostituite dalle seguenti "*L'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro organizza*";

2) al comma 3, primo periodo, le parole "*La Direzione generale e le Direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono*" è sostituito dal seguente "*L'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro propone*";

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

d) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole "*alla Direzione generale*" sono sostituite dalle seguenti "*al Ministero del lavoro e delle politiche sociali*";

e) l'articolo 10 è abrogato;

f) all'articolo 11:

1) al comma 1 le parole "*alla Direzione provinciale del lavoro*" sono soppresse; le parole "*la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente*" sono sostituite dalle seguenti "*L'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro*";

2) al comma 4, secondo periodo, le parole "*le Direzioni provinciali del lavoro trasmettono*" sono sostituite dalle seguenti "*l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro trasmette*";

3) al comma 5 le parole "*la Direzione provinciale del lavoro*" sono sostituite dalle seguenti "*l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro*";

4) il comma 6 è abrogato;

g) l'articolo 16 è abrogato;

h) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

(Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro)

1. *Presso ciascuna sede territoriale dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro è costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della Direzione territoriale dell'Agenzia, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione e al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse finanziarie assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.*

2. *Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, fatta eccezione per l'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, vanno inoltrati al Direttore della sede territoriale dell'Agenzia e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Agenzia. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.*

3. *Il ricorso sospende i termini di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689*";

i) l'articolo 18 è abrogato.

3. Ogni riferimento alle Direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente competente dell'Agenzia.

4. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dell'Agenzia, da intendersi quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'Agenzia stipula uno o più protocolli d'intesa che prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale nonché l'utilizzo, ove necessario, di locali messi gratuitamente a disposizione dalle sedi provinciali degli Istituti previdenziali. L'Agenzia stipula altresì specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale al fine di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti.

Articolo 8 **(Rappresentanza in giudizio)**


1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Limitatamente ai giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, l'Agenzia può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari. In caso di esito favorevole della lite all'Agenzia sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell'Agenzia e ne integrano le dotazioni finanziarie.

Articolo 9 **(Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS e dell'INAIL)**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1 sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente decreto legislativo.



AGENZIA PER LE ISPEZIONI DEL LAVORO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Agenzia unica per le ispezione del lavoro va costituita ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 300/1999, ciò vuol significare anzitutto che alla stessa è attribuita **autonomia di bilancio** e *"autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento"*.

La stessa riunisce in una unica struttura il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL (in totale circa 5.000 unità più il personale dell'Arma dei Carabinieri), ha la sede principale su Roma e 18 sedi territoriali ed è posta sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Funzioni

L'Agenzia svolge le seguenti funzioni e attribuzioni:

- a) indirizza e coordina, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali;
- b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria previo assenso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;
- c) propone, sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettuata il monitoraggio della loro realizzazione;
- d) cura la gestione, la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo;
- e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- f) gestisce il contenzioso sui provvedimenti connessi all'attività ispettiva, assicurando la tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi anche giudiziarie, favorendo il ricorso a strumenti di conciliazione;
- g) indirizza e coordina le attività di vigilanza in materia di trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
- h) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza sul fenomeno del lavoro irregolare e dell'evasione contributiva;
- i) svolge ogni ulteriore attività ad essa demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Organi dell'Agenzia

Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta: il Direttore, il Comitato direttivo e il Collegio dei revisori.

Il Direttore è scelto tra esperti ovvero dirigenti generali, in possesso di specifica professionalità nelle materie di competenza dell'Agenzia ed è nominato in conformità alle disposizioni dettate dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Comitato direttivo e presenta al Comitato direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Comitato direttivo presentando una relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia.

Il **Comitato direttivo** è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da cinque dirigenti generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento. Uno dei membri del Comitato svolge funzioni di Presidente. Il Comitato, convocato dal suo Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, adotta gli atti di indirizzo della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, approva gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive, approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Alle sedute del Comitato direttivo può partecipare il Direttore generale dell'Agenzia.

Il **Collegio dei revisori** è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità ed è composto da tre componenti effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente. I componenti del collegio, di qualifica dirigenziale non generale, sono collocati fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni e alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo **statuto dell'Agenzia** in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultima.

Inoltre, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.

I decreti stabiliscono anche la dotazione organica complessiva dell'Agenzia, **pari a 5982 unità**, ripartite tra personale dirigenziale e non dirigenziale. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e sessanta posizioni dirigenziali di livello non generale. Al personale non dirigenziale dell'Agenzia si applica la **contrattazione collettiva del comparto Ministeri**, al personale dirigenziale si applica la contrattazione collettiva dell'Area I.

I decreti in questione prevedono altresì la individuazione:

a) del personale amministrativo e dirigenziale non generale in servizio presso le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro da assegnare all'Agenzia;

b) del personale amministrativo in servizio presso le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro non assegnato all'Agenzia e da assegnare nei ruoli di INPS, INAIL o Prefetture – Uffici territoriali del Governo e delle relative risorse finanziarie;

c) del personale dirigenziale non generale in servizio presso le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro non assegnato all'Agenzia e da assegnare ad altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel rispetto della vigente disciplina in materia di mobilità del personale e delle relative risorse finanziarie;

d) del personale ispettivo già distaccato presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che transita nei profili amministrativi dell'Area III dello stesso Ministero;

e) del personale dell'Arma dei Carabinieri ed i contenuti della dipendenza funzionale dello stesso personale dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Agenzia;

f) delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL da trasferire all'Agenzia, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi;

g) della dislocazione sul territorio e, se disponibili, gli immobili non messi a reddito rientranti nel patrimonio di INPS, INAIL o altre amministrazioni pubbliche da assegnare alla sede principale e alle sedi territoriali dell'Agenzia.

Abrogazioni e norme di coordinamento

Si prevede anzitutto che le disposizioni di legge che attribuiscono poteri e prerogative al personale ispettivo del Ministero del lavoro sono da intendersi riferite al personale ispettivo dell'Agenzia.

Sono poi apportate alcune modifiche al D.Lgs. n. 124/2004 utili ad un coordinamento dei contenuti dello stesso decreto con l'assetto della Agenzia.

Fermo restando il patrocinio della Avvocatura dello Stato, è inoltre prevista la possibilità secondo la quale, in relazione alla rappresentanza in giudizio relativo alla opposizione alle ordinanze ingiunzioni, l'Agenzia possa farsi rappresentare e difendere, in primo e secondo grado, da propri funzionari e rispetto a tale contenzioso sono riconosciute dal giudice, nel caso di vittoria dell'Agenzia, le spese, i diritti e gli onorari di lite.

RELAZIONE TECNICA

L'Agenzia unica dell'ispezione del lavoro avrà **personalità giuridica di diritto pubblico** e sarà dotata di **autonomia organizzativa e contabile**.

La sua creazione, come meglio evidenziato in seguito, **non comporterà alcun onere ulteriore per la finanza pubblica**, determinando verosimilmente invece dei risparmi di spesa.

SOPPRESSIONE DIREZIONI INTERREGIONALI E TERRITORIALI DEL LAVORO (ART. 6, COMMA 4)

La creazione dell'Agenzia prevede la contestuale soppressione delle attuali Direzioni interregionali (DIL) e territoriali (DTL) del lavoro. Trattasi della soppressione di **85 uffici** su tutto il territorio nazionale, alcuni dei quali peraltro dislocati logisticamente su più province.

A tal riguardo si rappresenta che, **solo per quanto riguarda i canoni di locazione** (il Ministero del lavoro non dispone di patrimonio immobiliare), tale soppressione determinerà un risparmio pari **oltre 18 milioni di euro**. Tale calcolo, come evidenziato nell'allegato 1, che riporta i più recenti dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato effettuato sommando i diversi importi **al netto dell'IVA e tralasciando eventuali canoni di locazione versati ad altre pubbliche amministrazioni**.

La soppressione delle DIL e delle DTL comporta il venir meno anche di quanto speso da tali uffici relativamente alle **utenze e alla tassa comunale per la raccolta rifiuti urbani**. Dai dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tali spese ammontano rispettivamente € 4.782.279 ed € 1.460.127 (dati 2014) per un totale di € **6.242.406** (dati riferiti al 2014, v. allegato 2).

Da ultimo la soppressione delle DIL e delle DTL comporta il venir meno delle spese sostenute da tali uffici relativamente alla manutenzione e che, con riferimento all'anno 2014, risultano pari a circa € **850.000** (dati riferiti al 2014 v. allegato 3).

Spese per locazioni	18.000.000
Spese per utenze e rifiuti	6.242.406
Spese per manutenzione	850.000
Totale risparmi	25.092.406

SEDI E DISLOCAZIONE DELLA AGENZIA (ART. 1, COMMA 2)

L'Agenzia è dislocata in **1 sede centrale** in Roma con compiti di direzione e coordinamento e **18 sedi** sul territorio nazionale, per un totale di **19 sedi**. **Va tuttavia evidenziato che la sede territoriale di Roma va in realtà "incorporata" – sotto il profilo logistico – all'interno della sede centrale dell'Agenzia; ne consegue che gli immobili occupati saranno in realtà 18.**

Gli immobili o le porzioni di immobili che l'Agenzia andrà ad occupare saranno, **in via assolutamente prioritaria, quelli rientranti nel patrimonio di INPS, INAIL o di altre amministrazioni pubbliche, non messe a reddito.**

In sostanza è previsto un abbattimento dei costi per la finanza pubblica in ragione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare già di pertinenza pubblica. Trattasi di immobili in grado di occupare **non più di 100 unità di personale**. Si segnala infatti che il personale ispettivo non necessita di locali stabilmente assegnati a ciascuna unità, in quanto l'attività stessa dell'ispettore si svolge sul territorio e la sua permanenza nella sede dell'Agenzia è verosimilmente prevista per un solo giorno alla settimana per lo "scarico" delle pratiche.

Come è possibile verificare in allegato (v. allegato 4), solo con riferimento al patrimonio di INPS e INAIL, c'è un'ampia scelta di immobili, in maggioranza perfettamente agibili, dei quali è possibile avvalersi. I dati in questione sono stati acquisiti direttamente dall'Agenzia del demanio (attraverso l'applicativo *Paloma*).

Va inoltre evidenziato gli uffici della Agenzia **non necessariamente devono avere sede nel capoluogo di Regione**, in quanto tale scelta non sempre appare funzionale alle attività di coordinamento che è loro richiesto (ad es. in Abruzzo, anziché L'Aquila, dove peraltro non è disponibile alcun immobile, è possibile disporre di una sede capiente a Pescara).

Tutto ciò premesso, pur nella ipotesi **assolutamente improbabile** che nella metà dei casi (10 sedi su 19) l'Agenzia trovi collocazione in immobili in locazione, tale la spesa è quantificabile prudenzialmente nel massimo in € **2.000.000**. Tale costo è individuato attraverso il calcolo della spesa media annua complessivamente sopportata dagli uffici territoriali del Ministero del lavoro rapportata alle citate 10 sedi della Agenzia.

A ciò è possibile aggiungere una spesa quantificabile nel massimo a € **800.000** per la ristrutturazione/adattamento delle eventuali 9 sedi della Agenzia già rientranti nel patrimonio dello Stato.

Quanto alle spese per le utenze e per la **tassa comunale per la raccolta rifiuti urbani** è possibile rispettivamente ipotizzare una spesa annua di circa € 760.000 e di € 233.000, per un totale di € **993.000**. Tali somme sono individuate attraverso il calcolo della spesa media annua complessivamente sopportata dagli uffici territoriali del Ministero del lavoro rapportata alle 19 sedi della Agenzia.

Quanto alle spese per la manutenzione degli stabili è possibile ipotizzare una spesa annua di circa € **140.000**. Tale somma è individuata attraverso il calcolo della spesa media annua complessivamente sopportata dagli uffici territoriali del Ministero del lavoro nel 2014 rapportata alle 19 sedi della Agenzia.

Da ultimo, per quanto concerne le spese per il trasloco è possibile ipotizzare una spesa, *una tantum*, di circa € **1.000.000**. Tale somma è individuata attraverso dati già a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, è stato rilevato che il costo *pro capite* di un trasloco effettuato Roma su Roma è stato pari a circa € 143 (costo del trasloco della ex DTL di Roma € 49.543 e di 346 unità). Utilizzando tale parametro con riferimento al trasloco di circa 6.000 unità (in realtà ci si potrebbe riferire alle sole unità di personale che non svolge attività ispettiva e quindi opera presso le sedi dell'Agenzia) il costo è di € 858.000 che prudenzialmente è arrotondato ad € 1.000.000.

Spese massime per locazioni	2.000.000
Spese medie per utenze e rifiuti	993.000
Spese ristrutturazione/adattamento	800.000
Spese per manutenzione	140.000
Spese trasloco (una tantum)	1.000.000
TOTALE SPESE	4.933.000

ORGANI DELL'AGENZIA (ART. 3)

Gli organi dell'Agenzia sono il Direttore, il Comitato direttivo e il Collegio dei revisori.

Rispetto al **Direttore generale**, con retribuzione equiparabile a quella di Capo dipartimento, è prevista una spesa annua pari a **circa € 207.462** (stipendio tabellare + vacanza contrattuale + retribuzione di posizione - parte fissa + retribuzione di posizione variabile/emolumento accessorio + retribuzione di risultato).

Il **Comitato direttivo** è invece composto a cinque dirigenti generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispetto ai quali è prevista una spesa annua pari a **circa € 738.735** (3* stipendio tabellare + retribuzione parte fissa + retribuzione parte variabile + retribuzione risultato).

Il **Collegio dei revisori** è invece composto da tre dirigenti non generali per i quali è prevista una spesa annua pari a **circa € 240.000** (3* stipendio tabellare + retribuzione parte fissa + retribuzione parte variabile + retribuzione risultato).

Direttore generale	207.462
Comitato direttivo	738.735
Collegio dei revisori	240.000
Totale costi	1.186.197

TRASFERIMENTO PERSONALE ISPETTIVO – RETRIBUZIONI (ART. 6, COMMA 2)

Alla Agenzia confluirà il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (3.113 unità), dell'INPS (1.492 unità) e INAIL (377 unità), **per un totale pari a 4.982 unità di personale ispettivo** (dati Corte dei Conti doc interno n. 40536464 del 24 luglio 2014), nonché il personale di supporto e quello che, presso il Ministero, si occupa di gestire il contenzioso (circa 1.000 unità).

L'Agenzia e il relativo personale saranno inquadrati nel **comparto Ministeri** e rispetto ad esso sarà possibile mantenere inalterato il complessivo onere finanziario già a carico del Ministero del lavoro e degli Istituti, anche in considerazione del fatto che, **a livello tabellare, le relative retribuzioni sono sostanzialmente identiche.**

Va infatti evidenziato che l'attuale miglior trattamento economico complessivo del personale degli Istituti è legato esclusivamente alla corresponsione di **elementi variabili di retribuzione** (posizioni organizzative e indennità) il cui ammontare complessivo andrebbe a confluire nelle dotazioni della Agenzia per essere poi **destinato a tutto personale ispettivo ad essa assegnato.** Ad ogni modo si ricorda che, ai sensi della legislazione vigente, non è previsto, in caso di mobilità del personale, il mantenimento di un eventuale trattamento di miglior favore (art. 30, comma 2 quinquies, D.Lgs. n. 165/2001 e art. 1, comma 458, L. n. 147/2013).

Il personale ispettivo del Ministero del lavoro è generalmente inquadrato nella posizione economica F3 sino ad arrivare nella posizione F6 (teoricamente anche F7 ma non c'è nessuno in assenza di nuove riqualificazioni). I dati riportati si riferiscono alla retribuzione tabellare attualmente in vigore (ultimo rinnovo del contratto biennio 2008-2009 risultante sul sito Aran).

PERSONALE ISPETTIVO MINISTERO DEL LAVORO

Aree	Fasce	Stipendio	I V C	13 ^a mens.	Totale stipendio e			
Terza	7	30.649	230	2.573	33.452			
	6	28.880	217	2.425	31.522			
	5	27.041	203	2.270	29.514			
	4	25.388	190	2.132	27.710	1.174	32.532.059	
	3	23.112	173	1.940	25.226	1.063	26.815.424	
						2237	59.347.484	26.530

Il personale ispettivo INPS è generalmente inquadrato nella posizione economica C1 sino ad arrivare (in pochi casi) nella posizione C5. I dati riportati si riferiscono alla retribuzione tabellare attualmente in vigore (ultimo rinnovo del contratto biennio 2008-2009 risultante sul sito dell'Istituto).

PERSONALE ISPETTIVO INPS/INAIL

Aree	Fasce	Stipendio	I V C	13 ^a mens.	Totale stipendio e IVC			
C	C5	27.062	203	2.255	29.521			
	C4	25.410	191	2.117	27.718	886	24.558.192	
	C3	23.140	174	1.928	25.242			
	C2	21.903	164	1.825	23.893			
	C1	21.148	159	1.762	23.069	381	8.789.213	
						1.267	33.347.404	26.320

Nella maggioranza dei casi il personale ispettivo del Ministero del lavoro è inquadrato nella posizione economica F3/F4 (in totale 2.237 unità) mentre per gli Istituti nella posizione economica C1 e C4 (in totale per INPS 1.267 unità).

Da quanto sopra risulta ancora più evidente la omogeneità dei trattamenti tabellari del personale Ministeriali e degli Istituti.

TRASFERIMENTO PERSONALE AMMINISTRATIVO (ART. 6, COMMA 3 LETT. A) E B))

Il decreto prevede il trasferimento di circa 1.000 unità di personale amministrativo già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro presso l'Agenzia.

Funzionari giuridico amministrativi n. 370 (di cui 23 F5, 129 F4, 94 F3, 126 F2, 4 F1)

Funzionari socio statistici n. 10 (di cui 8 F4, 5 F3)

Funzionari informatici n. 102 (di cui 3 F4, 1 F3, 71 F2, 36 F1)

Assistenti informatici n. 5 (di cui 3 F4, 2 F3)

Assistenti amministrativo contabili n. 495 (di cui 150 F5, 200 F4, 150 F3)

TOTALE TRASFERIMENTI € 26.469.449

Trasferimenti funzionari e assistenti amministrativi alla Agenzia	26.469.449
---	-------------------

Il restante personale amministrativo in servizio presso le DIL e le DTL è invece trasferito, anche in soprannumero, all'INPS, dell'INAIL o alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo.

Funzionari giuridico amministrativi n. 75 (di cui 64 F5, 21 F4)

Assistenti amministrativi gestionali n. 1177 (di cui 418 F5, 146 F4, 603 F3, 110 F2)

Assistente I.L. n. 26 (di cui 24 F5, 2 F4)

Operatori amministrativi gestionali n. 443 (di cui 31 F3, 212 F2, 200 F1)

Ausiliari n. 27 (di cui 12 F3, 8 F2, 7 F1)

TOTALE TRASFERIMENTI € 44.772.571

Trasferimenti funzionari e assistenti amministrativi ad altre pp.aa.	44.772.571
--	-------------------

TRASFERIMENTO PERSONALE DIRIGENZIALE (ART. 6, COMMA 1)

Nell'ambito della dotazione organica sono previste **due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e sessanta posizioni dirigenziali di livello non generale**. Al personale al personale dirigenziale si applica la contrattazione collettiva dell'Area I.

Le due posizioni dirigenziali di livello generale possono considerarsi trasferite, atteso che **vengono meno tali posizioni** nell'ambito della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito della Direzione centrale vigilanza prevenzione e contrasto dell'economia sommersa dell'INPS n (art. 6, commi 2 e 5).

Le risorse finanziarie legate al trasferimento dei direttori generali in questione ammontano a circa € 300.000 (2* stipendio tabellare + retribuzione parte fissa + retribuzione parte variabile + retribuzione risultato).

Trasferimenti finanziari legati alle costituende posizioni dirigenziali generali presso l'Agenzia	300.000
---	----------------

Va tuttavia evidenziato che la soppressione della posizione dirigenziale di livello generale presso l'INPS comporterà un **risparmio di spesa**, atteso il maggior onere ad oggi sopportato per il pagamento degli stipendi dei direttori centrali dell'Istituto (€ 180.000 l'anno), rispetto a quelli dei direttori generali dell'Agenzia (€ 147.747).

Risparmio legato alla soppressione della posizione di dirigente generale presso l'INPS	30.000
--	---------------

Per quanto riguarda il personale dirigenziale non generale, la soppressione delle 85 Direzioni del lavoro comporta il **venir meno delle corrispondenti posizioni dirigenziali di livello non generale**.

Di tali posizioni dirigenziali tuttavia, alla data odierna, **solo 73 sono realmente coperte**.

Ciò premesso, tenendo conto che il numero dei dirigenti da assegnare alla Agenzia è inferiore rispetto al numero dei dirigenti già in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (a livello territoriale si stimano n. 3 dirigenti per ciascuna sede e n. 9 dirigenti per la sede centrale, per un totale di 60 dirigenti):

- vengono meno circa **25 posizioni dirigenziali** previsti dalla dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 6, comma 3 lett. c);

- di fatto occorre ricollocare solo **13 dirigenti**.

Pertanto, a fronte della soppressione di 25 posizioni dirigenziali non generali, sono concretamente trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni 13 dirigenti.

Da ciò consegue un risparmio legato alla **soppressione di 12 posizioni dirigenziali non generali** e un trasferimento di risorse relativo ai 13 dirigenti ricollocati presso altre amministrazioni.

Le risorse finanziarie legate al trasferimento dei 13 dirigenti presso altre pubbliche amministrazioni ammontano a **€ 1.040.000** (13* stipendio tabellare + retribuzione parte fissa + retribuzione parte variabile + retribuzione risultato).

Le risorse finanziarie legate al trasferimento dei 60 dirigenti presso l'Agenzia ammontano a **€ 4.800.000** (60* stipendio tabellare + retribuzione parte fissa + retribuzione parte variabile + retribuzione risultato).

Trasferimento alla Agenzia di 60 posizioni dirigenziali non generali	4.800.000
Trasferimento ad altre pubbliche amministrazioni di 13 posizioni dirigenziali non generali	1.040.000

Risparmi legati alla soppressione di 12 posizioni dirigenziali non generali	960.000
---	----------------

TRASFERIMENTO RISORSE LEGATE AL "FUNZIONAMENTO" DELLA VIGILANZA (ART. 6, COMMA 3 LETT. F))

Alla Agenzia sono trasferite le risorse economiche che il Ministero del lavoro e gli Istituti hanno a disposizione per il "funzionamento" della vigilanza. Trattasi delle risorse già destinate al personale ispettivo (trattamenti economici fissi e accessori e spese di missione) e ai beni strumentali (in particolare supporti informatici) e che ammontano, rispettivamente, a **circa € 201 milioni e € 5 milioni** (dati rielaborati Corte dei Conti doc interno n. 40536464 del 24 luglio 2014).

Spese per il personale ispettivo (stipendi, straordinari, turnazione, missioni)		di cui stipendi e altri assegni fissi	di cui straordinari, turnazione, ecc.	di cui missioni
Ministero del lavoro	€ 105.908.938,48	€ 91.899.561,48	€ 7.297.447,00	€ 6.711.930,00
INPS	€ 76.507.336,62	€ 60.141.042,05	€ 2.528.465,85	€ 13.837.828,72
INAIL	€ 19.208.970,38	€ 16.957.000,72	€ 205.166,91	€ 2.046.802,75
Totale	€ 201.625.245,48	€ 168.997.604,25	€ 10.031.079,76	€ 22.596.561,47

Spesa per supporti informatici		
Ministero del lavoro	€	1.408.447,52
INPS	€	2.113.974,35
INAIL	€	1.569.522,19
Totale	€	5.091.944,06

I trasferimenti non legati alla corresponsione di trattamenti economici fissi ammontano a circa 38 milioni di euro (spese per straordinari, turnazioni, missioni e per supporti informatici). Attraverso economie di scala è possibile peraltro ipotizzare che circa il 30% di tali spese, pari ad euro **11.400.000**, potranno essere risparmiate.

Trasferimenti personale ispettivo alla Agenzia	201.000.000
Trasferimenti beni strumentali alla Agenzia	5.000.000
Totale trasferimenti	206.000.000

CAPITOLI DI BILANCIO (ART. 9, COMMA 2)

Il decreto autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del decreto legislativo.

A tal riguardo sono riportati in allegato i capitoli di bilancio interessati (v. allegato 5).

RIEPILOGO

Sezione risparmi

Spese per locazioni	18.000.000
Spese per utenze e rifiuti	6.242.406
Spese per manutenzione	850.000
Totale risparmi	25.092.406

Risparmio legato alla soppressione della posizione di dirigente generale presso l'INPS	30.000
--	--------

Risparmi legati alla soppressione di 12 posizioni dirigenziali non generali	960.000
---	---------

TOTALE € 26.082.406

Sezione spese

Spese massime per locazioni	2.000.000
Spese medie per utenze e rifiuti	993.000
Spese ristrutturazione/adattamento	800.000
Spese per manutenzione	140.000
Spese trasloco (una tantum)	1.000.000
TOTALE SPESE	4.933.000

Direttore generale	207.462
Comitato direttivo	738.735
Collegio dei revisori	240.000
TOTALE SPESE	1.186.197

TOTALE € 6.119.197

TOTALE RISPARMI (€ 26.082.406) - SPESE (€6.119.197) = € 19.963.209

Sezione trasferimenti alla Agenzia

Trasferimento personale ispettivo alla Agenzia	201.000.000
Trasferimento beni strumentali alla Agenzia	5.000.000
Totale trasferimenti	206.000.000

Trasferimenti funzionari e assistenti amministrativi alla Agenzia	26.469.449
---	-------------------

Trasferimenti posizioni dirigenziali generali alla Agenzia	300.000
--	----------------

Trasferimento di 60 posizioni dirigenziali non generali alla Agenzia	4.800.000
--	------------------

TOTALE € 237.569.449

Sezione trasferimenti ad altre pp.aa.

Trasferimenti funzionari e assistenti amministrativi ad altre pp.aa.	44.772.571
--	-------------------

Trasferimento ad altre pubbliche amministrazioni di 13 posizioni dirigenziali non generali	1.040.000
--	------------------

TOTALE € 45.812.571